



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO    | SAVERIO  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE  | COSIMO   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |

SEZIONE

N° 3

REQ.GENERALE

N° 1604/10

UDIENZA DEL

14/11/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

512 ✓

PRONUNCIATA IL:

14/11/2012 ✓

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

12 FEB. 2015

ha emesso la seguente

SENTENZA



Il Segretario

**IL SEGRETARIO**  
(dr. Giuseppe Perillo)

- sul ricorso n. 1604/10  
depositato il 28/05/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010101096/2009 IVA+IRPEF+IRAP 2004  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO  
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

## Fatti e svolgimento del processo

Con integrale richiamo e riporto a PVC della G. di F. formato a conclusione di verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate di Taranto emette e notifica al ricorrente avviso di accertamento n. TVP010101096/2009 con il quale per l'anno 2004 ridetermina il reddito ai fini IRPEF, IRAP, IVA e richiede le conseguenti imposte.

Eccezioni del ricorrente:

---mancanza di motivazione e prova nell'atto notificato e per le richieste in esso contenute;

---illegittimità dell'accertamento in quanto eseguito con modalità inconferenti;

---illegittimità ed inattendibilità dell'accertamento in relazione ai fatti costitutivi dell'accertamento stesso;

---genericità ed erroneità dei calcoli effettuati.

Per ognuno dei punti indicati il ricorrente espone le ragioni di contrasto con quanto esposto dall'Agenzia nell'accertamento e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con refusione in proprio favore delle spese di giudizio con distrazione in favore del difensore perchè se ne è dichiarato anticipatario.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto, costituita in atti, sostiene la piena legittimità del suo operato. Osserva l'Agenzia trattarsi di accertamento analitico-induttivo emesso ai sensi dell'art.39-1° comma - accertamento che sostanzialmente ha determinato ricalcolo tra la differenza tra gli elementi contenuti nelle scritture contabili e gli elementi contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata. Sottolineando che gli elementi riportati nell'accertamento derivano dal PVC della G. di F., conclude l'Agenzia chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.


Alla pubblica udienza odierna è presente solo il difensore dell'Agenzia delle Entrate. Egli si riporta agli atti ed alle richieste del proprio ufficio.

## Motivi della decisione

Deve rilevare la Commissione la illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate di Taranto.

Sostiene infatti la stessa di aver effettuato un accertamento analitico-induttivo ai sensi del comma 1) lettera d)-art.39-DPR-600/73, ma la stessa Agenzia ha violato tale norma in più punti.

Ed invero l'Agenzia ha preferito riportarsi pedissequamente agli elementi contenuti nel PVC trasmessogli dalla G. di F. e non ha ritenuto di dover studiare in profondità ed in modo esauriente ed efficace la documentazione già raccolta dalla G. di F. e quella che ancora poteva richiedere ed ottenere dal contribuente. E la evidente necessità di approfondimenti da parte dell'Agenzia scaturiva anche dal fatto che per tutte le "riconciliazioni" effettuate dai verificatori, è stato dichiarato "non sono emerse irregolarità".



Ag. 1504/10 f. 2 =

Tralasciando l'ulteriore indispensabile quanto possibile attività di controllo, l'Agenzia ha tralasciato, tra l'altro, la necessità di conferire agli elementi utilizzati le caratteristiche di gravità precisione e concordanza richieste dalla legge per la validità delle presunzioni semplici che, rimaste tali nel caso di specie, non possono avere il rigore della certezza e la legittimità per legge.

E neppure l'Agenzia con differenti modalità ha ritenuto di conferire fondamenta concrete al suo assunto per rendere logico e condivisibile quanto prospettato e rideterminato.

La genericità ed indefinibilità della rielaborazione e quantificazione degli imponibili da sottoporre a tassazione non possono essere condivisi dalla Commissione perché tecnicamente aspecifici e fattualmente lontani dalla realtà produttiva e commerciale del settore come traspare dalla stessa quantificazione del prodotto (latte) considerato ceduto e computato senza alcun accostamento a fatti certi e/o contabili e dalla applicazione del prezzo del latte (0,40 euro al kg) quale costituito non da una media semplice o ponderata calcolata per un periodo esteso, ma da una sommaria indicazione.

Anche per quanto riferito ai costi considerati indeducibili e ripresi a tassazione, ritiene la Commissione che l'attività dell'Agenzia sia rimasta senza particolare ed opportuna giustificazione e tale attività proprio perché per essa non è stato in alcun modo dimostrato l'iter logico giuridico che l'Agenzia ha seguito per giungere al convincimento della ripresa a tassazione, con può essere legittimata e confermata.

Per tutto quanto esposto che si deve considerare assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti di causa, devono essere confermate integralmente le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così dispone:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento notificato ed impugnato;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificate in euro milleduecento oltre IVA e cap se dovuti, pone le stesse a completo carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e dispone che tutte le spese vengano pagate al difensore costituito dichiaratosene anticipatario.

Così deciso il giorno 14/11/2012

IL GIUDICE RELATORE  
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE  
(Riccardo Occhinegro)